

**Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente", per la durata di mesi trentasei (36), presso l'Azienda di Servizi Alla Persona – II.AA.RR. di Pavia, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.**

**Codice CIG: 7447253397**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";

DATO ATTO che il contratto in essere con il "Medico Competente" attualmente incaricato scadrà il 31 maggio 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dall'esterno dell'incaricato a svolgere la funzione di "Medico Competente" ai sensi del D.lgs. 81/2008 per il periodo successivo al 1 giugno 2018, e ciò in base all'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili presso ASP per mancanza delle specifiche professionalità richieste ai fini dello svolgimento dell'incarico;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Emana il seguente bando di selezione a mezzo procedura aperta, per il conferimento dell'incarico di "Medico Competente" per la durata di mesi trentasei (36), presso l'ASP – II.AA.RR. di Pavia, ai sensi del D.lgs. n°81/2008.

Si rende noto che a mezzo del presente bando non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. Detta procedura è finalizzata all'assegnazione ad idoneo professionista dell'incarico di "Medico Competente" nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità così come previsto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei Pubblici Contratti".

Pertanto si informa che il presente bando non vincola in alcun modo l'Azienda di Servizi alla Persona – II.AA.RR. di Pavia all'assunzione dell'incaricato e non produce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L'Azienda di Servizi alla Persona - II.AA.RR. di Pavia si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento in questione senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti coinvolti e di esperire altre forme di indagini di mercato o procedure di gara.



## STAZIONE APPALTANTE

**Denominazione:** Azienda di Servizi alla Persona - II.AA.RR. di Pavia

**Indirizzo:** Viale Matteotti, 63 - 27100 Pavia

**Punti di contatto:** Ufficio Tecnico - Via Emilia, 12 - 27100 Pavia

**E- mail :** [Uff.tecnico@asppavia.it](mailto:Uff.tecnico@asppavia.it)

**Tel :** 0382 - 3811

**Posta elettronica certificata:** protocollo.asp.pavia@pec.it

**Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:** [www.asppavia.it](http://www.asppavia.it)

**Profilo committente:** Ente di diritto pubblico che persegue finalità di rilevanza sociale e socio – sanitaria.

### ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico, avente la durata di mesi trentasei (36), dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2021 ha per oggetto l'espletamento delle funzioni di "Medico Competente" per tutte le strutture amministrative da ASP di Pavia, ed in particolare di tutte le attività/prestazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e s.m.i., c.d. Testo unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) che per semplicità si riportano **integralmente o per stralcio**:

#### Articolo 25 - Obblighi del Medico Competente

Il medico competente:

- a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.



196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - i) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - j) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  - k) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - l) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del



rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

### **Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 39 significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne



evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28;

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) (lettera soppressa)

### **Art. 35 - Riunione periodica**

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

### **Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente**

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.



### **Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente**

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
  - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  - b) libero professionista;
  - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

### **Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.
- 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.



## **Art. 41 – Sorveglianza Sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A



e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

#### **Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**La prestazione dovrà essere svolta personalmente e in piena autonomia senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.**

**Il Medico Competente deve altresì supportare l'Ente nelle procedure di controllo, di verifica, e di sottoposizione alle varie Commissioni competenti delle pratiche o delle visite direttamente svolte ai dipendenti di ASP II.AA.RR. di Pavia.**



### Altri adempimenti a carico del Medico Competente

Le attività oggetto del presente bando si intendono riferite al personale dipendente dell'ASP di Pavia sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza alla data di pubblicazione del presente capitolato, fatti salvi gli aumenti conseguenti a processi di comandi, mobilità o ad assunzioni programmate dall'Ente, è pari a:

Quantità	MANSIONE
n. 48 unità	Personale amministrativo e tecnico
n. 8 unità	Personale centralinista e di portineria
n. 12 unità	Personale di Cucina
n. 13 unità	Medici
n. 44 unità	Infermieri
n. 206 unità	Oss/Ota/Asa
n. 26 unità	Fisioterapisti
<hr/>	
<b>n. 364 unità</b>	<b>TOTALE</b>

I concorrenti potranno comunque prendere visione della documentazione relativa alla dotazione organica presso i competenti uffici e comunque consultabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Le cartelle sanitarie, di cui all'art. 25, lettera c) del D.lgs. 81/2008, dovranno essere custodite presso i locali in cui il medico competente svolge la propria attività professionale.

Nel caso in cui siano necessarie visite specialistiche non elencate nel protocollo sanitario, queste dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Personale dell'Ente.

Le visite mediche di cui al comma 2 art. 41 D. Lgs. n. 81/08 dovranno comprendere la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Dovranno, pertanto, essere svolte le seguenti attività:

- visita medica (annuale/biennale);
- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- esami audiometrici, spirometria, elettrocardiogramma, esami ematochimici con valutazione assetto lipidico (colesterolo totale, colesterolo hdl, trigliceridi), transaminasi e



ygt emocromo glicemia, esame urine, creatinina e determinazione n. 7 droghe su urine, verbale audit c;

- visita oculistica (per utenti videoterminali biennale; n.b. periodicità inferiore (annuali) possono essere determinate da patologie in atto o da monitorare);
- relazione sanitaria e di rischio.

Qualora revisioni del documento di valutazione dei rischi comportassero una modifica del protocollo sanitario, al momento non preventivabile, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili di rischio o la diversa periodicità dei controlli. Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostiche specialistiche che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità, specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno a carico dell'ASP che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria per l'effettuazione.

Il medico competente infine:

- effettua gli accertamenti di competenza previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;

- redige i propri certificati in tre copie (una per la cartella sanitaria, una da trasmettere al Settore Personale, una da consegnare al dipendente).

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta all'ASP entro 15 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Il medico competente è tenuto ad essere sempre reperibile.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato.

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente

## **ART. 2 - DURATA**

Le attività oggetto del presente bando dovranno essere rese per un periodo di trentasei (36) mesi a far data dal provvedimento di conferimento dell'incarico.

## **ART. 3 - IMPORTO**

L'importo complessivo stimato a base di gara per il periodo contrattuale di mesi trentasei (36) è pari ad Euro 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) oltre l'IVA e oneri previdenziali (se dovuti).

Tale importo deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari connessi allo svolgimento dell'attività riportate in "oggetto", anche se non esplicitamente menzionate,



ed alla efficiente esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso, nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

A tal fine si applica l'art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in base al quale l'importo di cui sopra assume la forma di un prezzo o costo fisso.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di "Medico Competente", nelle quantità risultanti dal ribasso, sarà fatturato all'ASP di Pavia in modalità trimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento della fattura riportante l'elencazione delle prestazioni effettuate, avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Lo stesso sarà autorizzato dal RUP previa valutazione delle attività svolte.

I pagamenti avverranno previo ricevimento della fattura ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.13/2010, il professionista dovrà comunque comunicare a ASP i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato.

Le fatture dovranno inoltre riportare il CIG.

#### **ART. 5 – SEDE E LOCALI**

Il medico competente assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'ASP di Pavia, per l'esercizio del suo incarico professionale, locali, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste, nell'ambito del territorio dove ha sede legale l'ASP di Pavia.

Per le attività che lo richiedono, l'ASP di Pavia si obbliga a garantire al medico competente l'accesso ai locali ed alla documentazione dallo stessa ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ASP – II.AA.RR. di PAVIA**

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'ASP di Pavia, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alla categoria di dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso il proprio Ufficio Personale, a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del Personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica, e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale,
- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;



- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche
- archiviare con le modalità previste sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate
- conservare la certificazioni a disposizione delle Autorità Competenti di vigilanza e di controllo

## ART. 7 - REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL BANDO

Considerato che l'incarico di "Medico Competente" comporta lo svolgimento di prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico, potranno presentare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente i Medici che siano in possesso, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008:

- cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno degli stati membri dell'Unione Europea);
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
  - non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative di settore;
  - non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
  - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- ovvero**
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- ovvero**
- autorizzazioni di cui all'art. 55 del d.lgs. 277/1991;
  - aver svolto o svolgere servizio analogo presso Enti Pubblici o privati con almeno n. 40 dipendenti;
  - essere iscritti nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;

Sono altresì ammessi a partecipare:

- a) Medici dipendenti pubblici autorizzati per attività di tipo intramuraria ed iscritti all'Albo professionale dei medici aventi i requisiti di cui all'art. 38 comma 4 del D.lgs. 81/2008;



- b) Studi medici singoli od associati con professionisti iscritti all'albo aventi i requisiti di cui all'art. 38, comma 4 del D.lgs. 81/2008;
- c) Società fornitrici di Medicina del Lavoro, con professionisti medici iscritti all'Albo aventi i requisiti di cui all'art. 38 comma 4 D.lgs. 81/2008 in organico con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, per una durata minima corrispondente alla durata della presente fornitura di servizi. Il numero di tali medici in organico deve essere tale da permettere lo svolgimento del servizio come richiesto nel presente bando. In caso di sostituzione di tale personale medico, l'Amministrazione dovrà preventivamente assentire positivamente la richiesta, pena recesso dal contratto.
- d) Il Concorrente, se soggetto giuridico, dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 4 D.lgs. 81/2008, che in caso di aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente, che dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti richiesti ai medici stessi dal presente bando.
- e) Non è consentito, attesa la natura del servizio, l'istituto dell'avvalimento per la presente gara

Tali soggetti dovranno, inoltre, non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal candidato, a pena di esclusione, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione.

#### **ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA**

I partecipanti dovranno presentare la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di gara, quindi € 1080,00, nelle modalità previste all' art. 93 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di scelta di cauzione costituita a mezzo bonifico bancario, l'IBAN di riferimento dell'ente su cui effettuare il versamento è il seguente:

**IT 79 P 03111 11300 000000046598**

In questa ipotesi, il soggetto partecipante dovrà fornire adeguata dichiarazione, da lui sottoscritta, circa l'impegno alla integrazione sino all'importo pari al 10% e oltre in caso di aggiudicazione del servizio.

La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 gg e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione, nonché l'impegno alla integrazione sino all'importo pari al 10% e oltre in caso di aggiudicazione del servizio.

L'aggiudicatario, oltre all'integrazione delle cauzioni e prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere alla stipula della polizza assicurativa che copra i rischi professionali e di

responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi a copertura di eventuali danni causati durante lo svolgimento della propria attività.

La polizza dovrà avere un massimale di almeno € 3.000.000,00

## **ART. 9 - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLE STRUTTURE**

Il Concorrente, prima di formulare l'offerta, deve obbligatoriamente eseguire una accurata visita delle Strutture, dei luoghi, delle aree, e quindi di tutta l'Organizzazione dell'Ente, ciò al fine di prendere esatta conoscenza di tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione del prezzo.

Il Concorrente deve effettuare il sopralluogo con i competenti Responsabili dell'ente concordando data e ora con la Direzione Medica di Presidio (Telefono 0382 – 381760/0382-381261/0382-381266 Email [direzione\\_sanitaria@asppavia.it](mailto:direzione_sanitaria@asppavia.it))

I soggetti che eseguono il sopralluogo devono consegnare, agli incaricati dell'ente la delega e la copia di idoneo documento di identità del delegante e del delegato.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito entro, e non oltre, il 4 maggio 2018.

Dopo tale data nessun sopralluogo sarà più consentito.

A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo deve essere inserita nella Busta A.

## **ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA**

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV art. 95, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 – Nuovo codice degli Appalti Pubblici).

L'affidamento dell'incarico avverrà ad insindacabile giudizio dell'ASP.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si procederà all'assegnazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai concorrenti verranno assegnati:

- a) max punti 50 (cinquanta) complessivamente per l'offerta tecnica;
- b) max punti 50 (cinquanta) per l'offerta economica;

per un massimo di 100 (cento) punti a singola offerta

### Criteria di valutazione

Per l'offerta tecnica: il punteggio max di 50 (cinquanta) sarà così assegnato:



- Esperienza lavorativa in qualità di “Medico Competente” in altre P.A. o Aziende Private che operano in settore analogo ad ASP (max 10 punti);
- Migliorie offerte sotto l’aspetto tecnico – professionale (Max 30 punti). Descrizione dei servizi e soluzioni innovative e/o aggiuntive offerte senza oneri ulteriori a carico di ASP, per migliorare l’efficienza del servizio rispetto a quelli indicati nell’ ART. 1 del presente Bando;
- Valutazione del possesso di ulteriori requisiti professionali o abilitazioni attinenti il servizio in oggetto (max punti 10).

Per l’offerta economica: il punteggio massimo di punti 50 all’elemento prezzo verrà attribuito secondo la cosiddetta formula lineare:

$$V = V_{\max} * P_o / B_a$$

Dove

V= punteggio attribuito al singolo concorrente

V max = punteggio massimo previsto : 50 (cinquanta) punti

Po: sconto offerto dal singolo concorrente

Ba : sconto massimo offerto dai concorrenti

#### **ART. 11 - DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA DA INSERIRE NELLA BUSTA A**

Per essere ammesso alla gara e a pena di esclusione dalla gara stessa, il Concorrente deve presentare i seguenti documenti da inserire nella BUSTA A:

- 1) Il Capitolato Speciale di gara timbrato e firmato su ogni foglio dal Legale Rappresentante del Concorrente per accettazione ed approvazione incondizionata ed integrale del Capitolato stesso;
- 2) La garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara (€ 1.080,00) in conformità a quanto prescritto dall’art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, fatte salve le previste riduzioni in esso indicate;
- 3) L’impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, così come prescritto dall’articolo 93 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- 4) Copia della Polizza Assicurativa R.C. a copertura dei rischi connessi alla attività svolta con massimale per sinistro almeno pari ad Euro 3.000.000,00, con evidenza della ricevuta del pagamento della quietanza in corso di validità
- 5) Copia della documentazione richiesta ai sensi dell’Art. 7 del Bando;
- 6) Copia della ricevuta del sopralluogo effettuato.

La mancanza anche di uno soltanto dei suddetti documenti comporterà l’automatica esclusione dalla gara.



I suddetti documenti devono essere inseriti in una busta che deve recare esternamente e ben visibile la seguente scritta:

“BUSTA A contenente i documenti per l’ammissione alla gara”.

Tale busta deve essere ben chiusa in modo da garantirne l’integrità.

### **ARTICOLO 12 - PROGETTO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DA INSERIRE NELLA BUSTA B**

Il Concorrente deve presentare il proprio progetto tecnico da inserire nella BUSTA B.

IL suddetto elaborato deve evidenziare la qualità del servizio, voce alla quale sarà attribuibile un punteggio complessivo massimo di Punti 50.

Il suddetto elaborato tecnico deve essere inserito in una busta che deve recare esternamente e ben visibile la seguente scritta: “**BUSTA B contenente il Progetto Tecnico**”.

Tale busta deve essere ben chiusa in modo da garantirne l’integrità.

Gli elaborati tecnici verranno valutati in seduta riservata da apposita Commissione Giudicatrice il cui motivato giudizio è assolutamente discrezionale e non sindacabile.

### **ARTICOLO 13 - OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA C**


Il Concorrente deve presentare la propria offerta economica da inserire nella busta C.

L’offerta economica deve essere redatta su carta intestata del concorrente redatta in lingua italiana e provvista di marca da bollo da € 16,00.

L’offerta economica deve essere redatta obbligatoriamente nel seguente testo:

“Spett.le  
A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia  
Viale Matteotti, 63  
27100 Pavia

Oggetto: **Gara per l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente”, per la durata di mesi trentasei (36), presso l’Azienda di Servizi Alla Persona – II.AA.RR. di Pavia, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.**



Lo scrivente Operatore Economico offerente .....  
con sede legale in .....  
Via .....  
con sede operativa in ..... Via .....  
Partita IVA ..... in persona del proprio Legale  
Rappresentante-Signor.....

#### DICHIARA

- che accetta ed approva pienamente ed incondizionatamente il Capitolato Speciale nella sua interessa;
- che il prezzo triennale a base di gara (pari ad Euro 54.000,00 + I.V.A + oneri previdenziali se dovuti) è congruo.

Pertanto, lo scrivente Operatore Economico offerente formula la propria offerta indicando il seguente ribasso percentuale da applicare sul prezzo a base di gara:

Ribasso percentuale del .....  
**(indicare il ribasso in cifre ed in lettere con due decimali)**

Si allega alla presente fotocopia fronte/retro non autenticata del documento di identità in corso di validità del Medico Competente/Legale Rappresentante.

Luogo, data


Firma leggibile per esteso del Legale Rappresentante  
e timbro dell'Operatore Economico

Qualora nell'offerta vi sia discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

L'offerta economica con la copia del documento di identità, deve essere inserita dentro una busta che all'esterno deve riportare, ben visibile, la seguente scritta:

**"Busta C contenente l'offerta economica".**

Tale busta deve essere ben chiusa in modo da garantirne l'integrità.



## **ARTICOLO 14 - PLICO DA CONSEGNARE ALL'A.S.P.**

La BUSTA A contenente i documenti per l'ammissione alla gara, la BUSTA B contenente l'elaborato tecnico, la BUSTA C contenente l'offerta economica devono essere inserite dentro un unico plico che all'esterno deve riportare, ben visibile, la seguente scritta:

**“NON APRIRE. Contiene i documenti della Gara gara per l'affidamento dell'incarico di “Medico Competente”, per la durata di mesi trentasei (36), presso l'Azienda di Servizi Alla Persona – II.AA.RR. di Pavia, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”.**

All'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale del concorrente con l'indicazione del numero di fax, del numero telefonico, dell'indirizzo e-mail e della PEC.

Tale plico deve essere ben chiuso e controfirmato dal Legale Rappresentante del Concorrente sui lembi di chiusura.

Detto plico deve tassativamente pervenire entro il perentorio termine fissato alle **ore 10.00 di mercoledì 18 maggio 2018** al seguente indirizzo:

**A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia**  
**Ufficio Tecnico**  
**Via Emilia 12**  
**27100 Pavia**

Si ribadisce che l'indicato termine è perentorio e tassativo e non saranno quindi aperti i plichi pervenuti al suddetto indirizzo oltre il termine fissato, qualunque sia la causa del ritardo.

In caso di consegna a mano (ad esempio tramite corriere) il plico dovrà essere consegnato esclusivamente all'Ufficio Tecnico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì tra le ore 8.30 e le ore 12.30.

Il Concorrente dovrà predisporre idonea ricevuta che verrà controfirmata quale attestato dell'avvenuta consegna.

## **ARTICOLO 15 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA**

Mercoledì 18 maggio 2018, con inizio alle ore 10,05, presso la sala consiglio dell'A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12, in seduta pubblica, la Commissione dell'Ente darà corso ai seguenti adempimenti:

- Apertura dei plichi pervenuti in tempo utile;
- Apertura delle BUSTE A, verifica della documentazione ivi contenuta e declaratoria di ammissione alla Gara, di ammissione con riserva alla Gara o di esclusione dalla Gara;



- Apertura delle BUSTE B dei soli concorrenti ammessi alla gara ed ammessi con riserva alla gara per verificare la presenza dei documenti prodotti.

Ciò fatto, la seduta pubblica sarà dichiarata conclusa.

I Concorrenti potranno presenziare mediante i propri Legali Rappresentanti o loro incaricati muniti di idonea delega.

Di tutte le operazioni svolte si darà atto in apposito verbale.

In tempi successivi, la Commissione Giudicatrice dell'Ente si riunirà in via riservata per procedere all'esame dei progetti tecnici ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

Di tutte le sedute riservate si darà atto nei relativi verbali.

Completati tali adempimenti, i Concorrenti saranno convocati mediante comunicazione via PEC con un preavviso non inferiore a 72 ore per l'ulteriore seduta pubblica nel corso della quale, dopo aver dato lettura dei punteggi complessivi conseguiti dai progetti tecnici, si procederà all'apertura delle sole buste C..

I punteggi di cui alle offerte economiche verranno sommati ai punteggi attribuiti ai progetti tecnici ottenendo così il risultato complessivo conseguito da ciascun concorrente.

Sarà quindi dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del Concorrente che, avendo conseguito il punteggio più alto, risulta primo in graduatoria.

L'aggiudicazione provvisoria della gara verrà dichiarata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la gara senza nulla dover riconoscere ai Concorrenti e senza che questi possano avanzare pretese di sorta, così come previsto dall'art. 95, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50.

#### **ART. 16 – RESPONSABILITA'**

L'affidatario sarà responsabile sia in sede civile sia penale per eventuali danni a persone e/o cose prodotti nel corso del servizio, o comunque in conseguenza di un cattivo espletamento dello stesso

#### **ART. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA', RESCSSIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di mancato rispetto dei termini prefissati per l'espletamento degli adempimenti richiesti, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penalità pecuniaria di Euro 100,00. In caso di inadempienze rispetto agli obblighi assunti, l'incaricato sarà passibile di una penalità, che in rapporto alla gravità delle stesse, potranno giungere fino al 10% del prezzo offerto. In caso di rifiuto, da parte dell'incaricato, di eseguire nei termini richiesti il



servizio, l'ASP potrà far eseguire ad altri il servizio medesimo, con accollo spese, il cui importo sarà detratto dalla prima liquidazione utile.

Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'ASP informerà tempestivamente l'incaricato a mezzo PEC. In caso di recidiva, sarà in facoltà dell'ASP risolvere il contratto in ogni momento, mediante semplice preavviso di quindici (15) giorni, con lettera raccomandata, ed esclusa perciò ogni formalità legale o atto di messa in mora.

In tal caso la cauzione sarà incamerata, salvo ogni azione di rivalsa per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

## **ART. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di sub appalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

## **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è il Foro di Pavia.

## **ART. 20 - PUBBLICITA'**

Il presente avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell'ASP – II.AA.RR di Pavia, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

## **ART. 21 - PRIVACY**

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'affidamento dell'incarico in oggetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.

## **ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Daniele Ghilioni, Tel 0382 3811, E- mail : Uff.tecnico@asppavia.it

## **ART. 23 - ESITO DELL'EVENTUALE AFFIDAMENTO**

L'esito dell'eventuale affidamento sarà reso pubblico sul sito dell'ASP ai sensi dell'art. 37 del D.lgs.33/2013

## **ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la stipula del contratto di appalto.



## ART. 25 - LUOGO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico riguarda le sedi delle strutture amministrative dall'ASP – II.AA.RR. di Pavia che attualmente sono:

- IDR Santa Margherita – Via Emilia 12, 27100 Pavia
- RSA F Pertusati – Viale Matteotti 63 – 27100 Pavia
- RSA Santa Croce – Viale Matteotti 63 - 27100 Pavia
- RSD G Emiliani – Via Vivai 21 – 27100 Pavia

E' fatta salva la possibilità di modificare o integrare l'elenco sopra riportato nel corso dello svolgimento dell'incarico

L'incarico verrà svolto dal professionista, in proprio o quale incaricato della persona giuridica affidataria, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione con l'Azienda e senza obbligo di rispetto di alcun orario, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo. Fatto salvo il coordinamento con il Delegato alla Sicurezza ed i medici di reparto; nonché per interventi particolari, di sottoporre la richiesta ad ASP e di agire solo dopo aver ricevuto la specifica autorizzazione.

Le prestazioni verranno svolte dal Professionista nel rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del Codice Civile e con l'esatta osservanza delle norme di cui al DPR 16 Aprile 2013 n° 62.

Dovrà altresì avere conoscenza e rispettare ogni disposizione contenuta nel Modello Organizzativo - Codice Etico Comportamentale (ex D.lgs. 231/2001) adottato dall'ASP e pubblicato sul sito aziendale.

Pavia, 10 aprile 2018

il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Daniele Ghilioni

